

## **Relazione illustrativa ed articolata**

Il presente Disegno di Legge (Disposizioni di carattere finanziario ed ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale) reca alcune disposizioni finalizzate ad adeguare sotto il profilo finanziario misure già esistenti, costituire fondi per fare fronte ad esigenze contingenti ovvero disposizioni mirate ad efficientare attività di organismi consultivi.

In particolare:

### **Articolo 1. (Misure di accompagnamento alle aree interne liguri Imperiese e Val Fontanabuona riconosciute dalla programmazione 2021-2027 della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI))**

Il presente articolo istituisce un fondo per l'anno 2024, con la dotazione complessiva di € 50.000,00, destinato a favore dei comuni ricadenti nelle aree interne Imperiese e Val Fontanabuona al fine di garantire il trasporto scolastico quale servizio comunale necessario per assicurare il presidio scolastico sul territorio.

Le due aree suddette sono infatti state inserite all'interno della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) nella programmazione 2021-2027 finanziate dalla legislazione nazionale (l. 160/2019 e d.l. 104/2020). La SNAI rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese.

La focalizzazione sulle Aree interne della programmazione 2021-2027 opera in continuità con quanto già attuato nel corso del precedente periodo di programmazione e intende sostenere i presidi di comunità fondamentali per la tenuta complessiva del Sistema Paese, per il mantenimento di un presidio sul territorio che ne permetta anche la salvaguardia delle risorse naturali e culturali. La perdita demografica concentrata nel lungo periodo in aree relativamente marginali e più periferiche rispetto ai centri urbani, ma cruciali per la tenuta complessiva del territorio sotto il profilo idrogeologico, paesaggistico e dell'identità culturale, ha richiesto a lungo la ricerca di una strategia condivisa di contrasto agli effetti sistemici collegati al venir meno del presidio umano e di comunità, che sono i custodi naturali di questi territori e ne determinano le prospettive.

Il potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali quali istruzione, salute e mobilità rappresenta una preconditione assoluta e necessaria per lo sviluppo di questi territori. In particolare, la possibilità per i comuni delle aree interne di garantire un presidio scolastico di qualità è condizione perché le famiglie possano conservare la propria residenzialità in questi territori.

Per questo motivo, nelle more dell'approvazione da parte del Comitato Tecnico per le Aree Interne di cui alla delibera CIPE n. 9/2015 delle singole Strategie d'Area per le due nuove aree interne riconosciute– Imperiese e Val Fontanabuona - si ritiene necessario individuare la presente misura di accompagnamento che permetta di traguardare l'avvio delle progettualità che saranno finanziate con la SNAI ed, in particolare, nell'imminenza dell'apertura dell'anno scolastico 2024-2025, si ritiene importante contribuire al mantenimento del presidio scolastico sulle due aree interne attraverso il presente finanziamento che potrà eventualmente essere recuperato sulle relative assegnazioni effettuate a favore dei comuni beneficiari del finanziamento nazionale nell'ambito della SNAI programmazione 2021-2027.

### **Articolo 2. (Fondo complementare a favore delle PMI)**

Al fine di sostenere gli investimenti realizzati dal sistema produttivo nel territorio ligure, la Regione, in un'ottica di complementarità con i fondi europei del FESR per il periodo di programmazione 2021 – 2027, istituisce un fondo finalizzato a sostenere e accompagnare con risorse regionali gli investimenti produttivi effettuati dai beneficiari nell'ambito degli strumenti di sostegno alle PMI già attivati a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al fine di ricomprendere eventuali spese necessarie per la realizzazione degli interventi che non risultassero finanziate dal FESR.

Il fondo consente alle imprese, a fronte di un programma di investimento articolato, di ottenere il sostegno sull'intera iniziativa imprenditoriale, attraverso la complementarità di risorse regionali e FESR.

Ai soggetti gestori viene riconosciuto un compenso quantificato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo di cui alle convenzioni/contratti vigenti previsti per gli strumenti di sostegno avviati, fermi restando gli importi complessivi pattuiti.

### **Articolo 3. (Disposizioni in materia di procedure di attuazione e gestione delle programmazioni comunitarie in ambito di cooperazione territoriale europea INTERREG)**

Il presente articolo ha l'obiettivo di individuare la destinazione delle risorse riconosciute alla Regione in sede di chiusura e rendicontazione dei programmi comunitari di cooperazione territoriale europea INTERREG.

La Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come INTERREG, è uno dei due obiettivi della politica di coesione europea e fornisce un quadro per l'implementazione di azioni congiunte e lo scambio di buone pratiche tra attori nazionali, regionali e locali dei differenti stati membri dell'Unione europea.

Essa fa parte degli interventi previsti dall'Unione per promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale di tutto il territorio europeo e per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni incoraggiando la collaborazione strategica per realizzare obiettivi comuni.

La Cooperazione Territoriale Europea è formata da tre componenti e dai relativi programmi di interesse regionale:

- 1) cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe che mira a promuovere lo sviluppo regionale integrato tra aree geografiche confinanti. In questo contesto la Liguria partecipa ai Programmi:
  - INTERREG Italia Francia Alcotra;
  - INTERREG Italia-Francia Marittimo;
- 2) cooperazione transnazionale su territori più estesi che contribuisce a rafforzare la cooperazione tra i territori designati per rendere questi spazi competitivi, sostenibili e inclusivi nel panorama europeo e mediterraneo, comprese le aree transfrontaliere con Paesi terzi. In questo contesto la Liguria partecipa ai Programmi:
  - INTERREG Central Europe;
  - INTERREG EURO MED;
  - INTERREG Spazio Alpino
  - NEXT MED;
- 3) cooperazione interregionale che coinvolge tutti i 27 Stati membri dell'UE e mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, lo scambio di esperienze, l'individuazione e la diffusione di buone prassi. In questo contesto la Liguria partecipa ai Programmi:
  - INTERREG Europe;
  - INTERACT Espon.

Con la presente disposizione si prevede che le risorse riconosciute a Regione in sede di chiusura e rendicontazione dei programmi comunitari di cooperazione territoriale europea INTERREG, in eccedenza alle rendicontazioni presentate, e per le quali non sussistono obbligazioni giuridiche sottostanti, sono acquisite al bilancio regionale e utilizzate per il finanziamento dell'attuazione e gestione dei programmi INTERREG successivi.

In questo modo si persegue l'obiettivo di costituire risorse complementari alla programmazione comunitaria INTERREG per dare continuità e sostenibilità alla programmazione già sviluppata nel corso delle programmazioni precedenti garantendo anche coerenza e sinergia con la programmazione comunitaria mainstream e con la programmazione regionale.

**Articolo 4. (Incremento del contributo agli organismi collettivi di difesa di cui all'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)))**

Con il presente articolo si incrementa l'importo del contributo destinato agli organismi collettivi di difesa per la stipula delle polizze assicurative nel settore agricolo, previsto dall'articolo 28 della legge regionale 20/2023, assicurando una disponibilità complessiva di € 27.658,39.

Analogamente a quanto già avvenuto nel corso dell'anno 2023, la Regione, nel corso del corrente anno, ha erogato agli organismi collettivi di difesa il contributo previsto dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34, che prevede una compartecipazione ai costi sostenuti dagli organismi collettivi che abbiano contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione di cui al d.lgs. 102/2004, relativa alla stipula di contratti assicurativi a copertura dei rischi previsti dal Piano di Gestione.

Dal momento che l'importo stanziato sul relativo capitolo di competenza non è stato completamente assegnato, si è determinata un'economia di € 14.158,39 che si intende utilizzare per favorire la stipula delle polizze assicurative nel settore agricolo, incrementando conseguentemente l'ammontare del contributo originariamente stanziato dall'articolo 38 della l.r. 20/2023, pari ad € 13.500,00.

**Articolo 5. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2023)**

Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale prot. 3462 del 9 marzo 2022 contenente le disposizioni per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, previsti ai commi 366 e 368 dell'art. 1 della l. n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024).

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024 e 45.000.000 euro per l'anno 2025.

Con Legge Regionale 2 agosto 2023 n. 17 è stato stabilito di avvalersi della FILSE S.P.A. per la gestione del FUNT di parte capitale per l'anno 2023 e con l.r. 28 dicembre 2023 n.20 è stato stabilito di avvalersi della FILSE S.P.A. per la gestione del FUNT di parte capitale per l'anno 2024.

Le attività di gestione del FUNT per l'anno 2023, riferite alla quota assegnata a Regione Liguria, non sono state affidate a FILSE nel corso dell'anno 2023, come era stato previsto inizialmente, in quanto il decreto interministeriale n. 11604/24 di assegnazione delle risorse del Fondo a Regione è stato approvato in data 19 aprile 2024; pertanto si è verificata una economia per un importo pari a € 40.000,00 riferita alla previsione di spesa per l'esercizio 2023.

Preso atto che il Decreto del Ministro del turismo n. 9406 del 28/03/2024 ha previsto una riduzione delle risorse per il FUNT di conto capitale 2024 di competenza delle Regioni, diminuendo l'assegnazione da 55.000.000 € a 30.000.000 €, si ritiene di rimodulare la previsione di spesa relativa all'incarico a FILSE per la gestione delle progettualità che saranno cofinanziate con il FUNT 2024, proporzionalmente alla riduzione delle relative risorse e al previsto numero di pratiche che potranno essere oggetto di contributo.

Si ritiene necessario, quindi, rimodulare l'autorizzazione ad avvalersi di FILSE per le attività previste per la gestione del FUNT di parte capitale 2024, riducendo il compenso in maniera proporzionale alla minore dotazione del Fondo da gestire e prevedendo la possibilità di distribuire le risorse eccedenti a copertura di quelle di gestione finale e rendicontazione dei progetti finanziati con il FUNT 2023 con il citato decreto del 19/04/2024 per un'assegnazione che non ha subito riduzioni.

**Articolo 6. (Promozione del territorio regionale per il tramite di associazioni e società sportive dilettantistiche)**

Il presente articolo prevede l'istituzione, per l'anno 2024, di un fondo di euro 100.000,00 per la realizzazione di campagne promozionali e di valorizzazione del territorio regionale destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche radicate nel contesto territoriale regionale che partecipano con i propri atleti a campionati e competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale nell'ambito delle discipline sportive per le quali risultano affiliate alle relative federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Gli enti sportivi individuati dal presente articolo si riferiscono alle associazioni e società sportive dilettantistiche come disciplinate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno disciplinati i criteri, gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione delle campagne promozionali, nonché la procedura per l'attribuzione delle risorse alle associazioni di cui sopra.

**Articolo 7. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria))**

Il presente articolo reca alcune modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/1981 che hanno l'obiettivo di favorire e migliorare l'operatività della Commissione tecnica permanente per i gas tossici, integrandone la composizione con la partecipazione del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale o suo delegato e prevedendo espressamente la necessità che la commissione si riunisca obbligatoriamente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

**Articolo 8. (Disposizione di invarianza finanziaria)**

L'articolo indica che dall'attuazione dell'articolo 5 e dell'articolo 7 del DDL non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 9. (Dichiarazione d'urgenza)**

L'articolo reca la dichiarazione di urgenza della legge e ne dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURL.

## Articolo 1

(Misure di accompagnamento alle aree interne liguri Imperiese e Val Fontanabuona riconosciute dalla programmazione 2021-2027 della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI))

1. Nelle more dell'approvazione delle Strategie d'area da parte del Comitato Tecnico per le Aree Interne di cui alla delibera CIPE n. 9/2015, è istituito, per l'anno 2024, un fondo con la dotazione complessiva di euro 50.000,00 da assegnare a comuni ricompresi nelle aree interne Imperiese e Val Fontanabuona che possono beneficiare del finanziamento statale della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e all'articolo 28 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di garantire il trasporto scolastico quale servizio comunale necessario ad assicurare il presidio scolastico sul territorio.
2. Le somme erogate ai sensi del comma 1 possono essere recuperate al bilancio regionale sulle relative assegnazioni effettuate a favore dei comuni beneficiari del finanziamento nazionale nell'ambito della SNAI programmazione 2021-2027.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 e le modalità dell'eventuale recupero delle stesse.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:
  - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 6 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti".

## Articolo 2

(Fondo complementare a favore delle PMI)

1. La Regione, in un'ottica di complementarità con i fondi comunitari FESR nel periodo di programmazione 2021 – 2027, istituisce un fondo per l'anno 2024 con la dotazione di euro due milioni al fine di sostenere gli investimenti previsti nell'ambito degli strumenti di sostegno alle PMI già attivati, fermi restando i criteri per la determinazione dei corrispettivi a favore dei soggetti gestori individuati e gli importi complessivi pattuiti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, nonché i relativi corrispettivi di cui al comma 1, stimati per l'anno 2024, nell'importo di euro 140.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:
  - autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
  - autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 90.000,00 (novantamila/00) in termini di

competenza e di cassa alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.590.000,00 (un milionecinquecentonovantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 5 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- variazione compensativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

### Articolo 3

(Disposizioni in materia di procedure di attuazione e gestione delle programmazioni comunitarie in ambito di cooperazione territoriale europea INTERREG)

1. Le somme riconosciute alla Regione in sede di chiusura e rendicontazione dei programmi comunitari di cooperazione territoriale europea INTERREG, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), in eccedenza alle rendicontazioni presentate, per le quali non sussistono obbligazioni giuridiche sottostanti, sono acquisite al bilancio regionale e finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione dei programmi INTERREG successivi.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa di euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.000.000,00 (un milione/00) alla Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 2 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. All'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2024, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

#### Articolo 4

(Incremento del contributo agli organismi collettivi di difesa di cui all'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)))

1. Per l'anno 2024 il contributo di cui all'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)) è incrementato di euro 14.158,39.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 14.158,39 (quattordicimilacentocinquantotto/39) per l'esercizio 2024, si provvede mediante variazione compensativa del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

#### Articolo 5

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/2023 le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024".

#### Articolo 6

(Promozione del territorio regionale per il tramite di associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2024, al fine di favorire il valore dello sport quale strumento di valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, è istituito un fondo quantificato in euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di campagne promozionali per il tramite delle associazioni e società sportive dilettantistiche, radicate nel contesto territoriale regionale, che partecipano con i propri atleti a campionati e competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale nell'ambito delle discipline sportive per le quali risultano affiliate alle relative federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico.
2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione delle campagne promozionali, nonché la procedura per l'attribuzione delle risorse alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:  
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti".

## Articolo 7

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria))

1. All'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo la lettera e) del comma 3 è aggiunta la seguente:  
"e bis) il Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale o suo delegato.";
  - b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
"4 bis. La Commissione di cui al comma 1 si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile."

## Articolo 8

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 5 e 7 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## Articolo 9

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.